



Fondo perduto

N. 25 | 16.06.2020

- Requisiti soggettivi
- Criteri di determinazione del reddito
- Calcolo del fatturato
- Coordinamento con altre disposizioni
- Rettifica dell'istanza trasmessa

Sommario

Premessa	2
1. <i>Attività iniziata a marzo 2020</i>	2
2. <i>Società costituita nel 2019: fatturato aprile pari a zero</i>	2
3. <i>La data spartiacque dell'1 gennaio 2019</i>	3
4. <i>Inizio attività successiva alla costituzione</i>	3
5. <i>Società costituita nel 2020</i>	3
6. <i>Società inattiva nel 2020</i>	4
7. <i>Cumulo con indennità INPS</i>	4
8. <i>Consorzio ammesso al Fondo Perduto</i>	4
9. <i>Verifica dei requisiti sui soci</i>	4
10. <i>Il caso degli Agenti e Rappresentanti</i>	5
11. <i>Amministratore di condominio iscritto alla Gestione Separata</i>	5
12. <i>Accesso al fondo perduto per un dipendente</i>	5
13. <i>Benefici diversi per le SSD</i>	5
14. <i>Definizione di fatturato e corrispettivi</i>	6
15. <i>Fatturato per le agenzie di viaggio</i>	7
16. <i>Soggetto in regime forfettario L 190/2014</i>	7
17. <i>Fattura 2019 emessa ad aprile 2020</i>	7
18. <i>Esclusione delle spese anticipate ex art. 15 del D.p.r. 633/1972</i>	7
19. <i>Fattura di acconto di aprile</i>	8
20. <i>Nota di credito di aprile</i>	8
21. <i>Fatture relative a buoni di consegna di aprile 2020</i>	8
22. <i>Fattura differita relativa a DDT di marzo</i>	9
23. <i>Fatturato di aprile 2019 pari a zero</i>	9
24. <i>Cumulo del Fondo perduto con i Fondi regionali</i> 9	
25. <i>Rettifica dell'istanza presentata</i>	9

Premessa

L'articolo 25 del DL 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) ha introdotto il cd contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi D.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, quale misura di reintegrazione delle perdite subite per effetto della crisi epidemiologica e del conseguente lockdown. Nel presente Dossier Casi, che fa seguito ai precedenti Dossier n. 21 e 22 pubblicati nello scorso mese di maggio, verranno fornite le risposte agli ulteriori quesiti pervenuti, con un focus particolare sui requisiti di accesso.

1. Attività iniziata a marzo 2020

...? Chi ha iniziato l'attività a marzo 2020 potrà usufruire del contributo a fondo perduto?

...! La risposta è affermativa. L'art. 25, comma 4, terzo periodo, prevede che il contributo spetti anche ai soggetti che abbiano iniziato l'attività a partire dall'1 gennaio 2019.

Inoltre, sulla base di quanto riportato nelle istruzioni al modello per la presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a Fondo Perduto, approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 0230439/2020 del 10 giugno 2020, "il contributo non spetta se il richiedente ha una partita IVA con data di inizio attività successiva al 30 aprile 2020, poiché la norma (art. 25 del decreto legge n. 34 del 2020) stabilisce che il contributo è finalizzato a "... sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19" ", salvo per il caso dell'erede che ha aperto una partita IVA per proseguire l'attività del de cuius (soggetto persona fisica) titolare di partita IVA prima di tale data".

2. Società costituita nel 2019: fatturato aprile pari a zero

...? Come deve essere calcolato l'importo del contributo a fondo perduto da parte di una società costituita nel 2019, che presenta ricavi zero nel mese di aprile 2019 e pari a 100 nel mese di aprile 2020?

...! Si premette che l'art. 25, comma 4, terzo periodo, prevede che il contributo a fondo perduto spetti anche ai soggetti che abbiano iniziato la propria attività a partire dall'1 gennaio 2019, pur in assenza del requisito del calo del fatturato nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 (come nel caso in esame).

Per quanto attiene al calcolo del contributo spettante, poiché l'ammontare deve essere calcolato in misura percentuale su tale riduzione, si ritiene che nel caso in esame l'importo spettante sia pari al minimo fissato dalla legge, quindi pari a € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

3. La data spartiacque dell'1 gennaio 2019

...? Perché per poter beneficiare del contributo a fondo perduto l'azienda deve essere costituita all'1 gennaio 2019?

...! Scopo della disposizione in esame è quello di fornire un "ristoro" economico a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi D.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, quale misura di reintegrazione delle perdite subite per effetto della crisi epidemiologica e del conseguente *lockdown*. La data dell'1 gennaio 2019 in realtà costituisce uno spartiacque tra i soggetti più "vecchi", che dispongono della base di calcolo 2019, rispetto ai più "nuovi" che invece potrebbero non aver registrato alcuna diminuzione di fatturato (si veda sul punto il caso precedente), ma che, al pari dei primi, potrebbero aver subito un danno economico per la crisi in corso, anche in considerazione dei costi fissi da sostenere anche qualora l'attività sia stata sospesa dagli specifici provvedimenti. Per tale motivo, il Legislatore ha inteso parametrare il contributo spettante all'effettiva perdita subita nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019, garantendo comunque il contributo minimo di € 1.000 per i soggetti persone fisiche e di € 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche anche per i soggetti neo-costituiti.

4. Inizio attività successiva alla costituzione

...? Partita iva aperta a dicembre 2018. Inizio attività camera commercio fatto a marzo 2019. Spetta il fondo perduto?

...! Nel caso in esame, si ritiene utile richiamare in questa sede i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione 20.03.2002, n. 93, con cui, relativamente all'ambito applicativo dell'agevolazione cd Tremonti-bis, l'ufficio ha fornito la definizione di impresa "attiva". In particolare, nel predetto documento di prassi è stato chiarito che

- Nel caso di società di capitali regolarmente iscritta nel registro delle imprese, la data di stipulazione dell'atto costitutivo è il momento cui occorre far riferimento per individuare l'inizio dell'attività;
- Nel caso di imprenditori individuali, invece, occorre fare riferimento alla data di inizio attività desumibile dall'apposito modello di dichiarazione IVA.

Nel caso in esame, pertanto, si ritiene che la società possa essere ammessa al beneficio solo qualora rispetti il requisito del calo del fatturato stabilito dal comma 4: il fatturato del mese di aprile 2020 non dovrà superare i 2/3 del fatturato del mese di aprile 2019 e, qualora la soglia sia rispettata, il contributo spettante verrà calcolato in misura percentuale sulla predetta differenza.

5. Società costituita nel 2020

...? Società costituita nel 2020, quale fatturato deve indicare come parametro per individuare le fasce del 20%, 15% o 10%?

...! Il contributo spettante ai soggetti che abbiano iniziato l'attività a partire dall'1 gennaio 2019, anche qualora non abbiano la possibilità di effettuare il raffronto tra il fatturato e i corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al medesimo mese 2019 non verrà calcolato come percentuale sulla predetta differenza, ma sarà riconosciuto nell'ammontare minimo previsto per legge di euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Al fine di poter dare corretta evidenza di tale situazione, il modello approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 0230439/2020 del 10 giugno 2020, è stato previsto il seguente specifico campo (nella sezione Requisiti) che dovrà essere appositamente barrato dai soggetti che ricadono in tale condizione:

Soggetto che ha iniziato l'attività dopo il 31/12/2018

Le stesse istruzioni al modello tuttavia specificano che "il contributo non spetta se il

richiedente ha una partita IVA con data di inizio attività successiva al 30 aprile 2020, poiché la norma (art. 25 del decreto legge n. 34 del 2020) stabilisce che il contributo è finalizzato a "... sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", salvo per il caso dell'erede che ha aperto una partita IVA per proseguire l'attività del de cuius (soggetto persona fisica) titolare di partita IVA prima di tale data".

6. Società inattiva nel 2020

...? Se una società nel 2019 era inattiva e percepiva il canone di affitto d'azienda ed ha iniziato l'attività a gennaio 2020, ha diritto al fondo perduto?

...! Rinviano ai chiarimenti già forniti nel **Quesito n. 4**, anche in questo caso si ritiene che la società possa essere ammessa al beneficio solo qualora rispetti il requisito del calo del fatturato stabilito dal comma 4: il fatturato del mese di aprile 2020 non dovrà superare i 2/3 del fatturato del mese di aprile 2019 e, qualora la soglia sia rispettata, il contributo spettante verrà calcolato in misura percentuale sulla predetta differenza.

7. Cumulo con indennità INPS

...? Chi ha ricevuto l'indennità inps di marzo e aprile non può fare la richiesta del fondo perduto?

...! Il contributo a Fondo perduto di cui all'art. 25 del Decreto Rilancio è incompatibile con le richieste di indennità di 600 euro di cui agli artt. 27 e 38 del Decreto 18/2020 (Cura Italia) per il mese di marzo e, per effetto di quanto disposto successivamente dall'art. 84 del Decreto Rilancio, per il mese di aprile. In sostanza, trattasi dei professionisti e co.co.co. iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e dei lavoratori dello spettacolo.

8. Consorzio ammesso al Fondo Perduto

...? Ai consorzi con attività esterna e pertanto che fatturano con partita iva spetta il fondo perduto se ci sono le condizioni?

...! Ai sensi dell'art. 73 co. 2 del TUIR, i consorzi devono essere classificati tra gli enti diversi dalle società, soggetti ad IRES, ai sensi dell'art. 73 co. 1 lett. b) e c) dello stesso TUIR. A seconda del carattere commerciale o meno dell'attività svolta, inoltre, le regole di determinazione del reddito complessivo imponibile può seguire le regole proprie degli enti commerciali o non commerciali. Dalla formulazione dell'art. 25 del Decreto Rilancio, che non riporta alcuna esclusione specifica, si dovrebbero ritenere ammessi al beneficio anche gli enti non commerciali che svolgano, oltre alle attività istituzionali, anche attività commerciali. La soluzione proposta trova conferma nelle stesse istruzioni al modello per la presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a Fondo Perduto, approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 0230439/2020 del 10 giugno 2020, che dispone specifiche modalità di compilazione per gli enti non commerciali.

9. Verifica dei requisiti sui soci

...? La società con 4 soci di cui 3 iscritti all'AGO e il quarto con contratto di lavoro dipendente presso un'altra azienda e che quindi non paga contributi AGO, può richiedere il fondo perduto se rientra nei parametri del fatturato?

...! Ai fini della verifica dei requisiti di accesso al beneficio di cui all'art. 25 del Decreto Rilancio, si ritiene necessario tenere distinte le due sfere soggettive dei soci e della società. Nel caso de quo, posto che i soggetti iscritti all'AGO che abbiano diritto alle indennità di 600 euro per i mesi di marzo e di aprile previste dai Decreti n. 18/2020 (art. 28) e n. 34/2020 (art. 84) non risultano esclusi dal fondo perduto, la questione si porrebbe in capo al lavoratore dipendente, che invece non potrebbe richiedere il beneficio per

effetto della specifica esclusione disposta dalla norma (comma 2). Ciò è vero solo qualora egli volesse presentare la richiesta a titolo personale e non in qualità di socio della società che, al contrario, nel rispetto degli altri requisiti, potrà accedere al contributo in commento.

10. Il caso degli Agenti e Rappresentanti

...? Il contributo spetta agli agenti e rappresentanti iscritti alla gestione ENASARCO?

...! Il contributo a fondo perduto non spetta, tra gli altri ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n.509 e 10 febbraio 1996 n. 103. Tuttavia, tra i soggetti iscritti alla gestione rientrano gli agenti, rappresentanti e consulenti finanziari che non sono inquadrabili nella categoria dei professionisti ma tra i soggetti esercenti attività di impresa, e pertanto come tale rientra nel beneficio. In sostanza, con la predetta disposizione, il Legislatore ha inteso escludere i cd professionisti "ordinistici". Sul punto, si ritiene comunque auspicabile un chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

11. Amministratore di condominio iscritto alla Gestione Separata

...? Amministratore di condominio con partita Iva e iscritto a gestione separata può chiedere il contributo a fondo perduto?

...! Dal quesito formulato si desume che l'attività di amministrazione viene svolta in via principale e non accessoria e, per questo motivo, l'amministratore risulta iscritto alla Gestione Separata INPS ex L 335/1995, (in luogo della specifica cassa previdenziale cui continuano a versare i contributi i professionisti che, invece, assumono incarichi di amministratore di condominio in via del tutto accessoria). Ad oggi la norma esclude dall'ambito applicativo del contributo a fondo perduto tutti i professionisti dotati di partita IVA e iscritti alla Gestione

Separata INPS che avrebbero invece diritto alle indennità previste dall'art. 27 del DI 18/2020 e dall'art. 84 del DI 34/2020.

12. Accesso al fondo perduto per un dipendente

...? Un dipendente con partita iva può accedere al contributo a fondo perduto?

...! Si, come chiarito dalla Circolare 13.06.2020, n. 15/E, la disposizione contenuta nel comma 2 dell'art. 25 del DI 34/2020, volta ad escludere dal contributo a fondo perduto i lavoratori dipendenti, deve essere intesa con riferimento ai soli soggetti i cui redditi sono esclusivamente quelli conseguiti in forza di un contratto di lavoro dipendente, con la conseguenza che "le persone fisiche che esercitano attività d'impresa o di lavoro autonomo (o siano titolari di reddito agrario) che contestualmente possiedono lo status di «lavoratore dipendente» possono comunque fruire del contributo a fondo perduto COVID-19 (fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti previsti) in relazione alle predette attività ammesse al contributo stesso". La medesima regola trova applicazione anche per i soci "lavoratori" dipendenti della società che, in possesso degli altri requisiti, potrà accedere al contributo a fondo perduto.

13. Benefici diversi per le SSD

...? Il fondo perduto spetta anche alle società sportive dilettantistiche?

...! Per le società sportive dilettantistiche e ASD il Decreto rilancio ha previsto l'istituzione di un apposito Fondo per l'erogazione del contributo a Fondo perduto disciplinato dall'art. 217 del Decreto e attuato con Decreto dell'11 maggio emanato dall'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, cui si rinvia per i requisiti, l'ammontare spettante e le modalità di richiesta.

In ogni caso, il contributo a Fondo Perduto di cui all'art. 25 del Decreto Rilancio spetta anche agli

enti non commerciali di cui alla lettera c), del comma 1, dell'articolo 73 del TUIR che esercitano, in via non prevalente o esclusiva, un'attività in regime di impresa in base ai criteri stabiliti dall'articolo 55 del TUIR, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

14. Definizione di fatturato e corrispettivi

...? Quali valori devono essere inclusi ed esclusi nel calcolo dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi?

...! Secondo quanto disposto dall'articolo 25 del D.L. 34/2020, comma 4, il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Al fine di determinare correttamente i predetti importi, occorre fare riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Infatti, il Decreto Rilancio, riprendendo il dato testuale dell'art. 6 del D.P.R. 633/72, precisa che risulterà rilevante la data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Sul punto, è intervenuta l'Agenzia delle Entrate dapprima con Circolare 9/E del 13 aprile 2020, con cui l'Ufficio aveva fornito una serie di precisazioni sulla determinazione "del fatturato o dei corrispettivi", locuzione già presente nel decreto legge liquidità (Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23), articolo 18, laddove veniva previsto che "per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato [...] che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il ... nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione".

In particolare, viene precisato che il calcolo del fatturato e dei corrispettivi va eseguito prendendo a riferimento le operazioni eseguite e fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA.

La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell'operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3 <Data>) e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.8.2 <DataDDT>).

Pertanto, nel calcolo dell'ammontare del fatturato del mese di aprile 2020 e 2019, rilevante per il controllo del requisito della riduzione del fatturato con riferimento al riconoscimento del contributo a fondo perduto, andranno escluse le fatture differite emesse in aprile (entro il giorno 15) relative ad operazioni effettuate nel corso del mese di marzo, mentre andranno incluse le fatture differite di aprile emesse entro il 15 maggio.

Le seguenti ulteriori precisazioni sono state poi fornite nelle istruzioni al modello di istanza approvate con Provv. Prot. 0230439/2020 del 10 giugno 2020:

- occorre tenere conto delle note di variazione di cui all'art. 26 del DPR 633/1972, con data aprile;
- i commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22 del DPR 633/1972, devono considerare l'ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell'IVA) delle operazioni effettuate nel mese di aprile;
- concorrono a formare l'ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili;
- nei casi di operazioni effettuate in ventilazione ovvero con applicazione del regime del margine ovvero operazioni effettuate da agenzie di viaggio, per le quali risulta difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell'IVA, l'importo può essere riportato al lordo dell'IVA (sia con riferimento al 2019 che al 2020);
- per i soggetti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini IVA, come ad esempio le cessioni di tabacchi, giornali e riviste, all'ammontare delle operazioni fatturate e dei corrispettivi rilevanti ai

fini IVA vanno sommati gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini IVA.

15. Fatturato per le agenzie di viaggio

...? Volevo sapere se ci sono modalità operativa del calcolo del fondo perduto per agenzie di viaggio, le fatture 74/ter si considerano al lordo o al netto del relativo costo. Sulla base della compilazione della dichiarazione iva considererei il lordo (solo importo fattura emessa)

...! Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nelle istruzioni allegate al modello per la presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a Fondo Perduto (Provvedimento prot. n. 0230439/2020 del 10 giugno 2020) *"nei casi di operazioni effettuate in ventilazione ovvero con applicazione del regime del margine ovvero operazioni effettuate da agenzie di viaggio, per le quali risulta difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell'IVA, l'importo - dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi - può essere riportato al lordo dell'IVA (sia con riferimento al 2019 che al 2020)"*.

16. Soggetto in regime forfettario L 190/2014

...? Il soggetto che applica il regime forfettario ha diritto al contributo a fondo perduto? Come deve essere calcolato il beneficio spettante?

...! L'art. 25 del Decreto Rilancio trova applicazione per tutti i soggetti che rispettino i requisiti soggettivi e dimensionali, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito e, pertanto, anche per i soggetti che applicano il regime cd "forfettario" di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 190/2014. In particolare, ai fini della compilazione dell'istanza telematica, nel campo relativo alla verifica del limite di ricavi/compensi di 5 milioni, occorrerà indicare gli importi da LM22 a LM27, col. 3, del modello Redditi PF, ossia i componenti positivi di reddito NON ancora abbattuti per il coefficiente

proprio dell'attività svolta. Con riferimento al calcolo del calo del fatturato del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019, l'importo da inserire sarà quello del fatturato complessivo conseguito nel 2019 in quanto il soggetto rientra tra quelli non obbligati alla presentazione del modello annuale IVA.

Esempio:

fatturato aprile 2019 pari a 7.000;

fatturato aprile 2020 pari a zero;

coefficiente di redditività: 78%

Contributo spettante= 20% di 7.000 = 1.400.

(confermato con Circ. 13 giugno 2020, n. 15/E)

17. Fattura 2019 emessa ad aprile 2020

...? La fattura emessa ad aprile 2020 ma relativa a prestazioni di servizi 2019 deve essere considerata per il calcolo dello scostamento tra aprile 2019 ed aprile 2020?

...! Tralasciando in questa sede ogni considerazione su quanto disposto dal D.p.r. 633/1972 in tema di termini di emissione delle fatture attive, la fattura in commento non dovrà essere inclusa nel calcolo del fatturato del mese di aprile 2020, in cui confluiranno solo e soltanto le operazioni la cui data di effettuazione delle operazioni è riferibile a tale mese e che abbiano concorso alla liquidazione IVA dello stesso. Da un punto di vista pratico, nel campo xml della fattura elettronica occorrerà assumere le fatture che riportino nel campo 2.1.1.3 <Data> i giorni dall'1 al 30 aprile 2020.

18. Esclusione delle spese anticipate ex art. 15 del D.p.r. 633/1972

...? Fattura con importo imponibile e rimborso spese art.15, il rimborso concorre o no al fatturato?

...! No. I rimborsi delle spese anticipate in nome e per conto del cliente e riaddebitate al cliente ai sensi dell'art. 15 del D.p.r. 633/1972 sono esclusi

dal campo di applicazione dell'IVA. Pertanto gli stessi non concorrono a formare il volume d'affari.

19. Fattura di acconto di aprile

...? Una fattura di acconto relativo ad una commessa non iniziata e pagata a 60gg (quindi no prestazione, no vendita, no incasso) come deve essere considerata?

...! L'emissione anticipata della fattura per mera volontà del soggetto emittente determina il momento di effettuazione dell'operazione ai sensi dell'art. 6 del D.p.r. 633/1972. Nel campo xml della fattura elettronica da trasmettere allo SDI la data fattura da indicare sarà quella della data in cui viene "formato" il documento successivamente trasmesso mediante il canale SDI. Pertanto, se tale data ricade nei mesi oggetto di verifica (aprile 2019 o aprile 2020), l'operazione dovrà essere inclusa nel calcolo.

20. Nota di credito di aprile

...? Il fatturato 2019 è pari a € 20.000, mentre tra le fatture di aprile 2020 si registra solo una nota di credito dell'importo di € 15.000 euro. Il differenziale su cui calcolare il 20% è 20.000 o 35.000?

...! Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con Prov. Prot. 0230439/2020 del 10 giugno 2020, nel calcolo del fatturato occorre tenere conto delle note di variazione di cui all'art. 26 del DPR 633/1972, con data aprile. Pertanto, nel caso in esame, la differenza sarà pari a € 35.000.

21. Fatture relative a buoni di consegna di aprile 2020

...? Un laboratorio odontotecnico che ha fatturato i buoni consegna del mese di aprile 2019 il 2 maggio 2019 (trattasi di operazioni esenti pertanto senza problema di competenza iva debito) può considerare il fatturato 2 maggio 2019 come fatturato aprile ai fini di calcolare lo scostamento con il fatturato aprile 2020 ai fini della richiesta del Fondo perduto?

...! Ai sensi dell'articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto IVA (D.P.R. 633/1972), consente l'emissione di una sola fattura, «per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472» laddove «effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto» e purché «recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime». Dunque, nel caso in il soggetto emittente sia in possesso di un documento, analogico o informatico, che abbia i contenuti voluti dal DPR 472/1996, in particolare «indicazione della data, delle generalità del cedente, del cessionario e dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti» (cfr. l'articolo 1, comma 3, di tale decreto) - sarà possibile emettere un'unica fattura, entro il 15 del mese successivo, che riepiloghi tutte le operazioni avvenute nel mese precedente tra i medesimi soggetti. Ai fini della fatturazione differita, posto che i buoni di consegna sono documenti simili ai DDT, si ritiene che gli stessi potranno essere utilizzati per l'emissione della fattura differita ove contenenti le informazioni necessarie.

In tal caso, ai fini del calcolo del contributo a fondo perduto, la fattura differita relativa ad aprile ma emessa il 2 maggio (entro il giorno 15 del mese successivo), dovrà essere inclusa tra le operazioni rilevanti.

22. Fattura differita relativa a DDT di marzo

...? Allo stesso modo dobbiamo non considerare nel fatturato di aprile le fatture relative a ddt di marzo?

...! La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell'operazione che, nel caso della fattura differita, è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.8.2 <DataDDT>). Nel caso sottoposto, le operazioni incluse nel DDT di marzo e, conseguentemente, nella fattura differita emessa entro il 15 aprile non dovranno essere considerate ai fini della verifica del calo del fatturato e, se in presenza dei requisiti, del contributo spettante. Di contro, dovranno invece essere incluse le fatture differite emesse entro il 15 maggio per le operazioni effettuate nel mese di aprile.

23. Fatturato di aprile 2019 pari a zero

...? Una srl costituita nel 2014, volume affari 2019 sotto i 200.000, il caso vuole che proprio ad aprile 2019 non abbia fatturato, e che quindi il mancato fatturato di aprile 2020 non si possa rapportare ad alcun fatturato di aprile 2019. Alla società quindi non spetta alcun fondo perduto?

...! Condizione essenziale per ottenere il contributo a Fondo Perduto è che il fatturato del mese di aprile 2020 abbia subito una riduzione di almeno 1/3 rispetto al fatturato del mese di aprile 2019; tale condizione può non essere soddisfatta solo dalle società che abbiano iniziato l'attività a partire dall'1 gennaio 2019 o che abbiano la sede in una delle zone "colpite" (circolare 15/E/2020). In questo caso, poiché la differenza tra il fatturato 2020 ed il fatturato 2019, che in questo caso è pari a zero, sarebbe negativa, il soggetto non ha diritto ad ottenere il contributo a fondo perduto.

24. Cumulo del Fondo perduto con i Fondi regionali

...? Il contributo a Fondo perduto di cui all'art. 25 è cumulabile con i fondi erogati dalle Regioni quali misure di sostegno alle imprese per affrontare l'emergenza Covid-19?

...! L'art. 25 del Decreto Rilancio non prevede alcun limite di cumulabilità con altre disposizioni, di carattere nazionale o locale.

Ne consegue che, se non diversamente disposto dalle specifiche Leggi Regionali, i contributi *una tantum* erogati a livello locale, che spesso coincidono con la misura minima del contributo ex art. 25, possono essere cumulati con quest'ultimo.

Si fa presente tuttavia che, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con Circolare 15/E del 13.06.2020 è stato chiarito che il fondo perduto può essere erogato solo nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione UE n. 1863/2020 in tema di quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno delle PMI per affrontare l'emergenza Covid. In particolare, secondo quanto disposto dal nuovo "Temporary Framework", le Regioni, le Province e gli altri Enti Locali possono concedere specifici aiuti, diversi da quelli di carattere nazionale, quali sovvenzioni dirette, sovvenzioni volte a sostenere il pagamento dei salari dei lavoratori dipendenti, anticipi, agevolazioni fiscali, ma anche mediante l'erogazione di garanzie su prestiti e la previsione di tassi di interesse agevolati.

25. Rettifica dell'istanza presentata

...? Come bisogna comportarsi nel caso in cui, successivamente alla presentazione dell'istanza, ci si accorge di non avere i requisiti per richiedere il contributo a fondo perduto?

...! Come chiarito dalla stessa Agenzia delle Entrate nel provvedimento Prot. 0230439/2020 del 10 giugno 2020: "È consentita la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante restituzione del contributo

indebitamente percepito e dei relativi interessi, nonché mediante versamento delle sanzioni a cui è possibile applicare le riduzioni disposte dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472".

Fermo restando che l'istanza potrà essere revocata dal richiedente presentando una rinuncia che potrà essere inviata anche oltre i termini indicati, ovvero 13 agosto 2020, ma prima dell'erogazione del contributo, così da evitare i controlli cui sarebbe viceversa sottoposto, il riconoscimento dell'applicabilità dell'art. 13 - D.Lgs. n. 472/1997 rappresenta un buon "paracadute" per il contribuente.

Infatti, laddove il richiedente riceva il contributo e solo successivamente si renda conto della presenza di cause ostative comportanti la perdita in tutto o in parte della misura, prima dell'emissione di un atto di recupero delle somme non spettanti, secondo quanto affermato dall'Agenzia delle entrate, questi potrà fare ricorso al c.d. "Ravvedimento operoso" e restituire le somme illegittimamente percepite usufruendo di una significativa riduzione delle sanzioni, che si ricorda sono statuite nella misura dal 100% al 200% del contributo erogato ex art. 13, co. 5 - D.Lgs. n. 471/1997, come richiamato dal comma 12 dell'art. 25 citato.

Scendendo più nel dettaglio l'art. 13 - D.Lgs. n. 472/1997 consente, ove la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, la riduzione della sanzione a seconda del momento in cui l'autore della violazione regolarizza la propria posizione (1/10, 1/9, 1/8, ecc).

LE DATE DA RICORDARE ...

Argomento	Già pubblicati
Le dirette con gli esperti del CNDCEC – II Parte	12.05.2020
DL Rilancio	19.05.2020
DL Rilancio: contributo a fondo perduto Risposte ai quesiti delle dirette	26.05.2020
DL Rilancio: IRAP, bonus INPS e fondo perduto	28.05.2020
Quesiti bonus locazioni non commerciali	09.06.2020
La nuova IMU	10.06.2020
Argomento	Da pubblicare
Da definire	Da definire